

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

## Interrogazione a risposta orale:

ANNUNZIATA, IANNUZZI e DUILIO.  
— Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'istruzione, con decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, ha emanato le regole per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo;

la tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002) prevede, al punto A, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 30 agli abilitati presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.);

lo stesso trattamento non è stato previsto per coloro che hanno superato la dura selezione dei concorsi ordinari, ben più impegnativa della semplice frequenza di un corso di specializzazione, al costo di circa due milioni l'anno, a cui si accede attraverso un *quiz* a risposta multipla, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato due anni di corsi scarsamente selettivi, visto che non si boccia mai nessuno;

regalare 30 punti a tutti i frequentanti le scuole di specializzazione universitarie e negare perlomeno un punteggio simile a chi ha creduto nel merito e si è sacrificato per anni al fine di superare le forche caudine di un concorso ordinario non è cosa giusta, né utile alla scuola italiana;

la decisione del Ministro appare in aperta contraddizione con quanto specificato nel citato decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, laddove si attribuisce «...all'esame di Stato conclusivo dei corsi biennali delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.)

valore di prova concorsuale, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti... »;

alla luce di tale motivazione, mentre si riconosce l'equipollenza tra S.S.I.S. e prove concorsuali, si adottano due pesi e due misure attribuendo 30 punti aggiuntivi solo agli abilitati delle S.S.I.S.;

nelle recenti tabelle per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto (decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001) lo stesso Ministero attribuiva, al punto B comma 2 della tabella di valutazione dei titoli, un punteggio aggiuntivo di 30 punti «...se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le ...S.S.I.S... »;

l'esclusione del beneficio dei 30 punti per i vincitori di concorso calpesta le legittime aspettative di cittadini che hanno creduto, come afferma anche la Costituzione, che la Repubblica premiasse le competenze ed il merito, così come apparentemente viene affermato da tutte le parti;

nel caso in specie, si tratta di docenti che hanno speso e sperano di poter continuare a spendere la propria professionalità, la propria esperienza per svolgere un lavoro rivolto alle nuove generazioni, in condizioni di serenità e di dignità;

da tale situazione traspare un evidente tentativo di cambiare le regole del « gioco » mentre lo stesso è in corso, favorendo gli abilitati delle S.S.I.S. ai quali è anche consentito di cumulare ai 30 punti l'eventuale servizio prestato durante la frequenza delle già citate scuole di specializzazione;

addirittura il comma 2 dell'articolo 3 del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente a coloro che «...stiano ancora frequentando i corsi... », di presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, mentre la stessa possibilità non fu data agli abilitati degli ultimi concorsi a cattedre cui, pur avendo già

superate le prove scritte, pratiche ed orali, fu impedito l'accesso alle stesse graduatorie per lo scorso anno —:

se, in considerazione di quanto specificato nelle premesse, il Ministro interrogato non ritenga doveroso il riesame urgente dell'attuale normativa al fine di adottare un criterio equo di valutazione che garantisca obiettività e rispetto delle legittime aspettative dei precari abilitati nei concorsi ordinari, cittadini che non meritano trattamenti così iniqui e dannosi.

(3-01259)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

**BULGARELLI.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 le scuole non statali (tra le quali quelle degli enti locali) possono chiedere la parità entrando a far parte del sistema nazionale di istruzione. Il comma 4 dell'articolo 1 di tale legge prevede, tra gli altri requisiti per ottenere la parità, che le scuole utilizzino personale docente fornito di abilitazione all'insegnamento;

con la legge finanziaria per l'anno 2001, n. 388 del 23 dicembre 2000, è stato tuttavia previsto che per il personale docente in servizio alla data del 18 gennaio 2001 nelle scuole per l'infanzia che chiedono il riconoscimento si applichi l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. Ciò significa che il personale docente in questione deve essere in possesso del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali, senza che sia necessaria l'abilitazione conseguita attraverso il concorso statale;

con lettera circolare prot. 2668 del 29 ottobre 2001 il ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, a fronte della « segnalata impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione... in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato » ha consentito il conferimento di incarichi a tempo determinato anche a personale fornito del solo titolo di studio;

in data 10 agosto 2001 l'ufficio scolastico regionale ha decretato il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 per le scuole dell'infanzia del comune di Rimini. Tale comune, tuttavia, con disposizioni dirigenziali del 1° luglio 1999, 1° settembre 1999 e 27 febbraio 2001 aveva già bandito concorsi per la formazione di graduatorie del personale insegnante per le scuole comunali dell'infanzia, graduatorie che cesseranno i propri effetti in data 22 marzo 2003. I titoli per l'accesso alle graduatorie erano quelli prescritti dall'articolo 334 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede appunto che il titolo di studio di maturità magistrale o il titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali, costituiscano abilitazione all'insegnamento;

in data 11 dicembre 2001 il dirigente del settore istruzione del comune di Rimini interpellava l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, facendo presente l'insufficienza delle graduatorie a far fronte alle sostituzioni prevedibili per l'anno scolastico 2001-2002, chiedendo il riconoscimento da parte del ministero della situazione di carenza del personale abilitato e notificando l'assoluta necessità di ricorrere a personale fornito di abilitazione magistrale per il conferimento di incarichi a tempo determinato;

in data 27 dicembre 2001 il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna del ministero dell'istruzione rispondeva al settore istruzione del comune di Rimini riconfermando quanto previsto

sia dalla legge n. 62 del 2000 che dalla circolare prot. 2668 del 29 ottobre 2001 —:

se la validità della lettera circolare prot. 2668 del 29 ottobre 2001 debba intendersi circoscritta all'anno scolastico 2001-2002 e, se così fosse, se non ritenga opportuno estenderne la vigenza anche per gli anni futuri;

se non ritenga che, per i motivi sopra esposti, il superamento del concorso per insegnare presso una scuola degli enti locali (chiamato « idoneità ») venga considerato alla stessa stregua del superamento di un concorso per insegnare presso una scuola statale (chiamato « abilitazione ») e che tale equiparazione debba essere sancita anche sul piano normativo (ad esempio nel disegno di legge modificato della riforma scolastica) nonché nei contratti di lavoro del personale degli enti locali e della scuola statale;

se non ritenga che, in subordine, dovrebbero essere indetti corsi abilitanti aperti al personale delle scuole degli enti locali, superando l'attuale norma che prevede il possesso di 365 giorni di servizio in scuole materne nell'ultimo triennio, mantenendo con circolare del ministero dell'istruzione l'attuale normativa nella fase transitoria che non può essere inferiore a due o tre anni;

se non ritenga necessario che vada chiarito, al fine delle assunzioni e della prima applicazione della normativa sulla parità scolastica, che il « personale docente » (per il quale la legge finanziaria del 2001, n. 388 del 23 dicembre 2000, prevede che, se in servizio alla data del 18 gennaio 2001 nelle scuole per l'infanzia che chiedono il riconoscimento, sia applicato l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297) al quale è sufficiente il possesso del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali, e non

l'abilitazione conseguita attraverso il concorso statale, è formato sia dal personale di ruolo che dal personale a tempo determinato in servizio il 18 gennaio 2001.  
(4-03585)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 124 del 1999 ha, di fatto, modificato il sistema di reclutamento per il personale scolastico, stabilendo, per lo stesso, un meccanismo identico a quello previsto per le accademie ed i conservatori;

anche con l'ordinanza del TAR di Lecce, seconda sezione, dell'11 aprile 2002 è emerso con chiarezza che l'insegnamento nelle accademie e nei conservatori è sempre stato disciplinato da un'unitaria regolamentazione con le scuole secondarie;

contraddittoriamente, sono stati stabiliti i criteri per la graduatoria ad esaurimento per accademie e conservatori con un solo termine di maturazione del servizio prestato, mentre con il decreto-legge n. 240 del 2000, convertito con legge n. 306 del 2000, sono stati riaperti gli stessi termini per le altre scuole, creando, così una disparità di trattamento che sta creando gravi danni a quei docenti di accademie e conservatori che, a causa di un precedente errore dell'amministrazione centrale, non avevano al tempo maturato il servizio necessario;

il 13 aprile 2002 il TAR di Lecce ha accolto l'impugnativa di dieci docenti di accademie e conservatori ed il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha inteso impugnare l'ordinanza in questione giacché i motivi rilevanti di eccezione di costituzionalità della legge n. 306 del 2000 sono di fatto giuridicamente inoppugnabili;

l'ottenuto scioglimento della riserva da parte dei docenti non è stato tuttavia recepito dall'Amministrazione centrale con la conseguenza del permanere della

grave disparità di trattamento nei confronti dei docenti di accademie e conservatori interessati, i quali, pur avendo prestatosi diversi anni di servizio, non riescono ad acquisire, posizioni utili in graduatoria per la loro ammissione in ruolo —:

se non ritenga necessario ed urgente, anche in funzione delle imminenti operazioni per l'avvio del prossimo anno scolastico, trovare la soluzione utile ad annullare la disparità di trattamento e di manifesta ingiustizia che riguarda i docenti ammessi con riserva nelle graduatorie di reclutamento delle accademie di belle arti e dei conservatori. (4-03586)

FRANZ. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

i due rami del Parlamento hanno approvato in via definitiva il provvedimento recante « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra il pubblico e il privato »;

l'articolo 3, comma 7, del provvedimento in oggetto dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale cesseranno il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e che in tale periodo i titolari degli stessi potranno esercitare solo le attività di ordinaria amministrazione;

il direttore generale, dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia dottor Bruno Forte, nominato dal Ministro dell'istruzione *pro-tempore*, Giovanni Berlinguer, alla carica di responsabile scolastico regionale, sta procedendo — proprio in questi giorni ad una serie di nomine — su tutto il territorio regionale per l'affidamento degli incarichi aggiuntivi di responsabile territoriale dei centri di servizi amministrativi —:

se il Ministro non voglia verificare l'opportunità in termini temporali e logistici di effettuare queste nomine sapendo che tra pochi giorni entrerà in vigore un

testo di legge che vieta di compiere atti che non siano di ordinaria amministrazione nei prossimi sessanta giorni;

se il Ministro non ravvisi un comportamento contrario a buona fede, dal momento che anche se il testo non è ancora formalmente legge il suo contenuto è noto a tutti gli interessati. (4-03587)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta orale:*

PISTONE e RIZZO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da nove mesi, l'azienda IPSE 2000, consorzio assegnatario di una delle cinque licenze UMTS, ha bloccato tutte le attività operative, senza alcun piano industriale di rilancio, congelando qualsiasi sviluppo legato all'acquisizione della licenza pagata oltre 6 mila miliardi di lire, sia da azionisti privati che da istituzioni pubbliche;

il congelamento delle attività dell'azienda ha già messo a rischio il posto di lavoro dei circa 600 dipendenti, pregiudicandone oggettivamente la credibilità e la professionalità in un mercato, come quello delle telecomunicazioni, che in questa fase non offre sbocchi occupazionali;

il blocco totale di IPSE 2000 ha inoltre causato un consistente danno sull'indotto, tenuto conto dell'importanza che, come nuovo operatore di telecomunicazione, rappresentava per molte aziende di settore;

la licenza UMTS è un bene strategico nazionale che, da un lato, ha rappresentato una cospicua entrata per le casse dello Stato e, dall'altro, rappresenta